



---

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

---

Berna, 20 aprile 2010

**Embargo: 22 aprile 2010 12:00**

## **PROCEDURA D'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEL CASO UBS**

### **A-1247/2010: decisione del Tribunale amministrativo federale nella causa cliente UBS contro Amministrazione federale delle contribuzioni**

**Con la sentenza pilota del 19 aprile 2010 il Tribunale amministrativo federale non è entrato nel merito del ricorso inoltrato da un cliente di UBS che rimproverava all'Amministrazione federale delle contribuzioni di aver rifiutato di emanare una decisione finale nell'ambito della procedura d'assistenza amministrativa nel caso UBS. Il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che il ricorrente non era legittimato ad impugnare la decisione di sospensione della procedura dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. La sentenza del Tribunale amministrativo federale non può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale.**

Alla fine di gennaio 2010, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha comunicato al cliente di UBS che il Consiglio federale aveva dato istruzioni all'AFC di non emanare temporaneamente alcuna decisione finale nella categoria degli illeciti fiscali continuati e gravi a seguito della sentenza pilota A-7789/2009 del Tribunale amministrativo federale del 21 gennaio 2010. Il cliente di UBS, che rientrava in questa categoria, si è rivolto al Tribunale amministrativo federale (TAF) facendo valere un diniego o un ritardo di giustizia. Egli ha chiesto al TAF di prendere una decisione finale al posto dell'AFC. Il TAF ha considerato la lettera dell'AFC al cliente di UBS di fine gennaio 2010 come una decisione incidentale riguardante la sospensione della procedura e la richiesta del cliente di UBS come un ricorso.

Il 7 aprile 2010 è stato pubblicato - in un primo tempo secondo una procedura straordinaria e in seguito nella raccolta sistematica delle leggi (RU 2010 1459) - il Protocollo d'emendamento del 31 marzo 2010 relativo all'Accordo del 19 agosto 2009 concluso fra la Svizzera e gli Stati Uniti riguardante la richiesta di assistenza amministrativa delle autorità fiscali statunitensi (IRS) nel caso UBS (Protocollo d'emendamento per la revisione dell'accordo). Secondo l'articolo 3, capoverso 2 questo protocollo può essere applicato provvisoriamente dal momento, in cui è stato firmato, e quindi a partire dal 31 marzo 2010. Considerato, che il Protocollo d'emendamento per la revisione dell'accordo può essere applicato in modo provvisorio, l'annullamento delle decisione di sospensione impugnata e

l'ingiunzione all'AFC di riprendere immediatamente la procedura non consentirebbe di porre rimedio a un eventuale pregiudizio ritenuto irreparabile. Secondo il TAF manca un interesse attuale e pratico all'impugnazione e non è quindi possibile entrare nel merito del ricorso.

Se il diritto sinora vigente dovesse essere applicato, come base legale per la decisione riguardante il ricorrente nella procedura d'assistenza amministrativa nel caso UBS in corso, al posto del Protocollo di emendamento per la revisione dell'accordo, la decisione di sospensione impugnata non causerebbe alcun pregiudizio irreparabile al ricorrente. Anche in questa variante non sarebbe possibile entrare nel merito del presente ricorso contro la decisione incidentale di sospensione della procedura notificata separatamente.

### **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

### Per maggiori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berna  
Tel: 058 705 29 86; Cellulare: 079 619 04 83, [andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch](mailto:andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch)